

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000466	04/03/2026

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi di Roma "UNITELMA SAPIENZA", per l'attività di tirocinio formativo nell'ambito del master di 1° livello in "Management e Coordinamento delle Professioni Sanitarie", degli allievi iscritti al medesimo Ateneo. Presa d'atto.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260000556 DEL 03/03/2026



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 7 (sette) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 04/03/2026 14:27 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 04/03/2026 17:33 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 04/03/2026 18:32 Luca TALIENTO	 Firmato Digitalmente il 04/03/2026 18:07 Luigi FRUSCIO

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **04/03/2026**

Unità Operativa Affari Generali  
 L'Addetto alla Pubblicazione  
 Firmato Digitalmente il 04/03/2026 18:34  
 Luca TALIENTO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	Convenzione con l'Università degli Studi di Roma "UNITELMA SAPIENZA", per l'attività di tirocinio formativo nell'ambito del master di 1° livello in "Management e Coordinamento delle Professioni Sanitarie", degli allievi iscritti al medesimo Ateneo. Presa d'atto.
-----------------	--

### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, Avv. Raffaele Iorio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

#### PREMESSO CHE:

- l'art. 18 comma 1, della Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante *"Norme in materia di promozione dell'occupazione"* prevede che: *"Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica [omissis] sono emanate [omissis] disposizioni nel rispetto"* tra gli altri *"dei seguenti principi e criteri generali:*
  - a. *possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;*
  - b. *[omissis];*
  - c. *svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;*
  - d. *previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;*
  - e. *obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; [omissis];*
  - f. *[omissis];*

- g. [omissis];  
h. [omissis]”;
- in attuazione della disposizione di legge di cui sopra, con decreto ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998, sono state dettate norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, prevedendo – in particolare:
    - a. che *“sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico”*, nonché che i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro e che i datori di lavoro con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare contemporaneamente un numero massimo di tirocinanti pari al dieci per cento del suddetto numero di dipendenti (art. 1);
    - b. le tipologie di soggetti, pubblici e privati, abilitati all'attivazione di tirocini (art. 2);
    - c. che *“i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento”* (art. 3);
    - d. che *“i soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento”*, così come che *“i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:*
      - *obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;*
      - *i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;*
      - *gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3;*
      - *la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;*
      - *il settore aziendale di inserimento”* (art. 4);all'uopo approvando modelli di convenzione e di progetto formativo allegati al medesimo d.m.;
    - e. che i *“tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:*
      - a) *non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;*
      - b) *non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;*
      - c) *non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;*
      - d) *non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento*

*e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;*

- e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);*
- f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap" (art. 7);*
  - con nota del 29/3/2017 (prot. n. 9840), il MIUR ha fornito chiarimenti sui tirocini di cui all'art. 8 del Dlgs. n. 509/1998, precisando che la convenzione a stipularsi con la struttura pubblica deve: indicare il numero massimo degli allievi ammessi al tirocinio (dovendosi in mancanza – la convenzione riferirsi ad un solo allievo);

**DATO ATTO CHE:**

- con comunicazione a mezzo mail del 21/11/2025 (acquisita al prot. ASL BA n. 151267/2025), l'Università degli Studi di Roma "UNITELMA SAPIENZA" ha chiesto la stipula di convenzione per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di tirocinio formativo nell'ambito del master di I° livello in "Management e Coordinamento delle Professioni Sanitarie", di studenti iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture ASL BA;
- concordato il testo di convenzione, con comunicazione a mezzo mail del 2/03/2026 (agli atti dell'U.O.S. Affari Generali), l'Ente promotore ha trasmesso il testo convenzionale sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante e controfirmato dal Direttore Generale ASL BA in data 3/03/2026, allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- come precisato all'art. 1 dell'accordo, il medesimo è riservato esclusivamente ai soli tirocinanti dipendenti della ASL di Bari;
- dall'ultimo conto annuale del personale di questa Azienda, certificato e pubblicato, si rileva un numero di dipendenti a tempo indeterminato pari a n. 9.254, ai fini di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;

**RITENUTO**, pertanto, di:

- prendere atto della convenzione stipulata tra la ASL BA e l'Università degli Studi di Roma "UNITELMA SAPIENZA" della durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo, senza possibilità di proroga e/o rinnovo tacito, per l'attività di tirocinio formativo nell'ambito del master di I° livello in "Management e Coordinamento delle Professioni Sanitarie", di massimo n. 5 allievi contestualmente per anno, iscritti al medesimo Ateneo e dipendenti della ASL BA, presso le Strutture ASL BA, come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRECISATO CHE**, come chiarito nell'allegata convenzione ed in coerenza con quanto previsto dalla normativa di cui in premessa:

- l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- per i dipendenti della ASL BARI, l'attività di tirocinio formativo, deve essere obbligatoriamente svolta fuori dall'orario di servizio;

- l'Università ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- lo stesso Ateneo dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., così come a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui vengano in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;
- la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari e che importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'Ente in parola;
- l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- il tirocinio in discorso è previsto per un n. massimo di 5 allievi tirocinanti e dipendenti della ASL BA contestualmente per anno, ferma la verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
- il tutor aziendale è identificato nel Direttore/Responsabile della Macrostruttura ASL BA concretamente ospitante i tirocinanti e che il referente aziendale per lo specifico tirocinio deve essere dal primo autorizzato;
- il progetto formativo deve essere debitamente e preventivamente firmato dal tirocinante, dal Rettore/Responsabile/Rappresentante Legale dell'Ente proponente o suo delegato, dal tutor universitario/ente di formazione, dal tutor ospitante ASL BARI e dal Responsabile di Macrostruttura/U.O.C./U.O.S.V.D. che ospita il tirocinante, per la concessione del nulla osta.
- il Soggetto Ospitante, tramite il Responsabile di Macrostruttura/U.O.C./U.O.S.V.D., si impegna a rispettare e a far rispettare il progetto di stage concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, modalità e tempi) e a rilasciare, al termine delle attività, al tirocinante un'attestazione di avvenuto tirocinio.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992;

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

#### DELIBERA

1. di prendere atto della convenzione stipulata tra la ASL BA e l'Università degli Studi di Roma "UNITELMA SAPIENZA" della durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo, senza possibilità di proroga e/o rinnovo tacito, per l'attività di tirocinio formativo nell'ambito del master di 1° livello in "Management e Coordinamento delle Professioni Sanitarie", di massimo n. 5 allievi contestualmente per anno, iscritti al medesimo Ateneo e dipendenti della ASL BA, presso le Strutture ASL BA,

- come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di notificare a cura della U.O.S. Affari Generali il presente provvedimento, unitamente alla convenzione sottoscritta dalle Parti, all'Università degli Studi di Roma "UNITELMA SAPIENZA" e all' U.O.S. Formazione della ASL di Bari;
  3. di adempiere tramite la competente U.O.S. Formazione della ASL di Bari alle seguenti attività:
    - a) coordinamento delle attività attuative della convenzione oggetto del presente atto, in raccordo con l'Ente Promotore e d'intesa con la Macrostruttura/U.O.C./U.O.S.V.D. ospitante, i tirocinanti e il RSPPA per le attività di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
    - b) acquisizione preventiva dei progetti formativi individualizzati, l'avvio per il controllo del tirocinio e verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
    - c) comunicazione a mezzo mail all'U.O.S. Acquisizione Servizi, del nominativo dei tirocinanti e della relativa Macrostruttura/U.O.C./U.O.S.V.D. ospitante, per gli adempimenti informativi al fornitore del servizio di assicurazione infortuni;
    - d) nulla osta all'eventuale proroga del tirocinio, salvo il rispetto previsto del termine della durata massima del periodo di formazione previsto dalla normativa di riferimento e fermo il preventivo controllo del persistere del mancato superamento del potenziale numerico di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998, previa autorizzazione del Direttore della macrostruttura ospitante;
    - e) notifica dell'autorizzazione al tirocinio formativo all'Ente di formazione/Università con comunicazione a mezzo mail;
    - f) di esonerare l'U.O.S. Formazione ASL BA dall'obbligo di utilizzare piattaforme informatiche delle Scuole di formazione convenzionate per qualsiasi tipo di adempimento procedurale, successivo al convenzionamento: come precisato all'art. 2, comma 8 dell'accordo "Il progetto formativo viene compilato obbligatoriamente a cura del tirocinante mediante la piattaforma digitale del soggetto promotore. L'ateneo, una volta ricevuto il progetto formativo dallo studente, lo invia all'azienda ospitante, sempre attraverso la piattaforma digitale. Lo studente è autorizzato a svolgere il tirocinio soltanto a conclusione del procedimento di approvazione previsto dalla piattaforma digitale";
  1. di precisare che, i tirocinanti, in quanto dipendenti dell'ASL di Bari, hanno conseguito il corso di formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, altresì, sono in possesso della certificazione di idoneità alla mansione specifica (Sorveglianza Sanitaria);
  2. il Direttore SPPA coadiuvato dalla Responsabile della U.O.S.V.D. di Fisica Sanitaria, previa indicazione e comunicazione da parte dell'Ufficio Formazione dei dati del tirocinante, organizza la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i tirocinanti vengono destinati e alle attività assegnate loro;
  3. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, D.lgs 33/2013;

4. di dare atto che, dall'adozione del presente provvedimento, non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
5. di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/20213, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 - quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO - tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d.lgs. 165/2001.



**UnitelmaSapienza**

Università degli Studi di Roma

**CONVENZIONE PER TIROCINI  
DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO**

(Art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministero del Lavoro e della  
Previdenza Sociale n. 142 del 25/03/1998)

TRA

L'Università degli Studi di Roma "UNITELMA SAPIENZA" - con sede in  
Roma, P.zza Sassari 4, 00161 Roma P.I. 08134851008, d'ora in poi  
denominata "Università",

E

La ASL BARI C.F./P. I.V.A. 06534340721, d'ora in poi denominato  
"soggetto ospitante", in persona del rappresentante legale pro tempore  
il Direttore Generale, Avv. Luigi Fruscio, domiciliato presso la ASL  
BARI al Lungomare Starita n. 6 - 70123 Bari;  
d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"

Premesso

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la  
conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di  
alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi,  
l'Università promuove tirocini di formazione ed orientamento a  
beneficio degli studenti universitari.

Si conviene quanto segue

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 l'AZIENDA/ENTE  
ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti  
iscritti al Master di I livello "Management e Coordinamento delle  
Professioni Sanitarie", dipendenti dell'ASL Bari, in tirocinio di  
formazione ed orientamento su proposta dell'Università, ai sensi  
dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196/97.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, non costituisce  
rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun  
titolo.
2. Preventivamente all'avvio dell'attività di tirocinio, è  
necessario acquisire il nulla osta del Direttore/Responsabile  
della U.O.C/U.O.S.V.D./Macrostruttura ospitante.
3. Nel rispetto dei limiti numerici massimi previsti per legge,  
l'individuazione del numero massimo di tirocinanti  
contestualmente ammessi alla frequenza di articolazioni

**UnitelmaSapienza**  
Piazza Sassari, 4  
00161 Roma  
unitelmasapienza.it



- aziendali viene rimessa alla valutazione del Direttore/Responsabile della Macrostruttura ospitante il tirocinio (e, comunque, nel rispetto del limite massimo di n. 5 tirocinanti contestualmente per anno).
4. Il soggetto promotore proporrà di volta in volta il nominativo del tirocinante, concordando con il soggetto ospitante, per il tramite del Responsabile U.O.S. Formazione ASL BA, d'intesa con il Direttore Responsabile dell'Unità Operativa ospitante il tirocinio formativo, il relativo progetto formativo.
  5. L'U.O.S. Formazione ASL BA è esonerata dall'obbligo di utilizzare piattaforme informatiche delle Scuole di formazione convenzionate per qualsiasi tipo di adempimento procedurale, successivo al convenzionamento.
  6. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo (tutor universitario), e da un responsabile aziendale (tutor aziendale), indicato dal soggetto ospitante.
  7. Per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
    - il nominativo del tirocinante;
    - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
    - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
    - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
    - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
  8. Il progetto formativo viene compilato obbligatoriamente a cura del tirocinante mediante la piattaforma digitale del soggetto promotore. L'ateneo, una volta ricevuto il progetto formativo dallo studente, lo invia all'azienda ospitante, sempre attraverso la piattaforma digitale. Lo studente è autorizzato a svolgere il tirocinio soltanto a conclusione del procedimento di approvazione previsto dalla piattaforma digitale.

### Art. 3

1. L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

**UnitelmaSapienza**  
Piazza Sassari, 4  
00161 Roma  
unitelmasapienza.it



- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - attenersi alle indicazioni fornite dal tutore universitario e dal responsabile aziendale;
  - Redigere una relazione finale sull'attività svolta.
3. La partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione al tutore universitario al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art.5.
  4. Sono consentite una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante e il soggetto ospitante, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
  5. E' consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante. Della interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del tirocinante tempestiva comunicazione scritta al soggetto promotore.
  6. Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti.

#### Art. 4

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21.12.2011, il soggetto promotore si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai tirocinanti e, altresì, prima dell'inizio del tirocinio, si fa carico della certificazione di idoneità alla mansione specifica (Sorveglianza Sanitaria per i tirocinanti, ai sensi del D.lgs. n. 81/08). Entrambi i documenti devono essere trasmessi al competente Ufficio Formazione, all'indirizzo mail: tirocini@asl.bari.it
2. Il Direttore SPPA coadiuvato dalla Responsabile della U.O.S.V.D. di Fisica Sanitaria, previa indicazione e comunicazione da parte dell'Ufficio Formazione dei dati del tirocinante, organizza la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione

**UnitelmaSapienza**  
Piazza Sassari, 4  
00161 Roma  
unitelmasapienza.it



dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i tirocinanti vengono destinati e alle attività assegnate loro.

3. Si precisa che, se il tirocinante è un dipendente dell'ASL di Bari, lo stesso è già in possesso dell'attestato di formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e della certificazione di idoneità alla mansione specifica (Sorveglianza Sanitaria).

#### Art. 5

1. La Convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico del soggetto promotore.
2. La presente Convenzione viene redatta ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131; in ogni caso imposta di registro, di bollo ed ogni eventuale onere accessorio in merito sono a carico del soggetto promotore.
3. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia

#### Art. 6

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

#### Art. 7

Le Parti, in esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, si impegnano a trattare le informazioni personali nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni particolari della normativa di riferimento (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 196/03 così come modificato dal d.lgs 101/2018), nonché in ossequio ai provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile sul sito web d'Ateneo al

**UnitelmaSapienza**  
Piazza Sassari, 4  
00161 Roma  
unitelmasapienza.it



seguinte link: <https://www.unitelmasapienza.it/wp-content/uploads/2022/11/47.-Informativa-Tirocini.pdf>

Art. 8

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente Accordo sarà il Tribunale di Bari.

Art. 9

La presente Convenzione ha la durata di anni 3 (tre) dalla data della firma e potrà essere rinnovata solo su accordo espresso delle parti salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi per iscritto entro 3 mesi dalla scadenza annuale.

Roma,

Per il soggetto promotore  
Università degli studi di Roma  
Unitelma Sapienza  
Prof. Bruno Botta  
 Rettore

Per il soggetto ospitante  
ASL di Bari  
Il Direttore Generale  
Avv. Luigi Fruscio

**UnitelmaSapienza**  
Piazza Sassari, 4  
00161 Roma  
unitelmasapienza.it

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

**ONERI DI RISERVATEZZA:**

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali



**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Ufficio Formazione	
--------------------	--

**PROPOSTA N.RO 20260000556 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260000466 DEL 04/03/2026**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Paciello Margherita	 Firmato digitalmente il 03/03/2026 12:43
Responsabile U.O.S. Affari Generali	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 03/03/2026 13:02